

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Vista l'unita proposta di legge per  
l'aggrandimento della Società Italiana  
delle Scienze;


Sulla proposizione del Ministro  
Segretario di Stato per la Pubblica  
Istruzione;

Abbiamo Decretato e Decretiamo:

## Articolo Unico

Il predetto Nostro Ministro è autoriz-  
zato a presentare al Parlamento la men-  
zionata proposta di legge, e a sostenerne  
la discussione.

Dato a Torino, addì 10 giugno 1860.



Franco Mancini

---

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

---

**PROPOSTA DI LEGGE****presentata dal ministro dell'istruzione pubblica****(MAMIANI)**nella tornata del 12 giugno 1860

---

**Aggrandimento della Società italiana delle scienze**

---

**SIGNORI,**

Stimo fra voi ed il presente Ministero essere comune questo concetto, che la vita civile e ministrativa sia con equa proporzione diffusa per tutte le parti del regno, non facendo per noi Italiani quella forma rigorosa di accentramento, che di là dall'alpi ad alcuni popoli è convenientissima.

Ognun vede poi che la diffusione di quella vita debb'essere anzitutto operata dalla libertà; in secondo luogo, dalla vostra sapienza legislatrice, trovando ordini nuovi alla novità dei casi, e cercando molto più l'autorità della ragione che quella degli esempi, i quali forse vi mancherebbero.

La proposta di legge che ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni cerca per appunto di unificare certa porzione di studi senza offendere la libertà, e mantenendo ed anzi afforzando per ogni dove la spontaneità e il vigore della vita intellettuale e scientifica.

La proposta sembra al sottoscritto così nobile e così profittevole, che ha stimato bene farne in ispecial modo partecipe la Corona, statuendo che un principe della Casa regnante sia il presidente perpetuo dell'*Istituto nazionale italiano di scienze e di lettere*.

Per ciò medesimo ha rivolto a S. M. una relazione, in cui si distende a spiegare parte per parte i motivi della legge e il perchè delle disposizioni sue principali. Quindi io vi prego, o signori, per non tediarvi con poco utili ripetizioni, a girar

Pocchìo su quello scritto che qui viene inserito siccome allegato. In esso vedrete che il disegno di questa legge, guardato nella sostanza, è antico di quasi un secolo; e la nuova forma che piglia al presente non è più di quello che portano le condizioni migliori d'Italia, e i mezzi nuovi ond'è fornita ai di nostri la civiltà. Certo, con le strade ferrate, i battelli a vapore, la frequenza e l'uso del viaggiare, agevolandosi ogni giorno e moltiplicando le comunicazioni e gli abboccamenti fra gli uomini, sentesi meno la necessità di accentrare le cose in un luogo solo e con dimora ferma e immutabile. Oltrechè le istituzioni fondate principalmente nella unità del pensiero e dell'animo possono più che le altre passarsi dell'unità materiale; e però in esse, chi bene le intende, è mirabile la facoltà di perfettamente concordare la vita una e diversa così nelle parti come nel tutto.

Credo poi tornare evidente ad ognuno che, ridandosi agli istituti letterarii e scientifici nostri l'attività, l'ardore, la emulazione e l'importanza onde una volta erano provveduti, non si può non accrescere altrettanto di attività e di ardore a tutto il sistema scolastico e a tutti i metodi insegnativi del regno. E d'altro lato, se quel sistema grandemente e visibilmente si migliora, non si doveano lasciare le nostre accademie più insigni in un essere che forse non pareggia in tutto, nè sempre, la loro fama e l'aspettazione grandissima che debbe avere di loro l'Italia.

Per mio avviso, il Ministero dell'istruzione pubblica dee procedere sempre ed in ogni atto con questo fine principale di farsi in ogni specie d'istituzione modello a tutti imitabile. Onde i cittadini, usando largamente della libertà, entrino con lui in utile gara, e scemino la necessità e l'importanza dell'opera sua. L'Istituto nazionale italiano che a voi si propone non è altro appunto che un grande esemplare di associazione letteraria e scientifica, il quale risveglierà, invece di spegnere, l'operosità e la energia delle private associazioni intorno agli studi.

Ma, in disparte da ciò, era ufficio degno dei consiglieri della Corona il pigliar cura particolare dei corpi scientifici più ragguardevoli di tutto il regno. E posciachè essi sono collocati sotto l'ingerimento governativo, e nel bilancio dello Stato si registrano alcune somme a loro favore, il sottoscritto ha riputato suo debito espresso di pensare un modo per cui quelle somme diventino largamente feconde del migliore dei frutti, quale è il sapere e la gloria. Quindi piglia speranza che l'aggravio nuovo di 56,000 franchi, aggiunto all'erario, venga stimato da voi leggerissimo, se vi piacerà di paragonarlo alla fondatissima speranza di vedere con esso rifiorire quella sapienza italiana che dette al mondo (a citare un solo esempio) l'accademia del Cimento, innovatrice di tutte le scienze sperimentali, e a imitazione della quale sorsero gli istituti celebratissimi di Parigi e di Londra.

Io non istarò a dimostrarvi cosa che sapete meglio di me,

le fonti d'ogni ricchezza venire schiuse non meno dalla scienza profonda e inventiva, che dalla libertà e dai commerci. Laonde, se io non piglio errore massiccio, mai forse non avrete ritratto maggior interesse da minor capitale.

Oltrechè, le 36,000 lire che oggi vi chiedo tengo per certo di rendere in fra poco tempo al tesoro pubblico mediante il risparmio ottenuto in alcune parti dell'amministrazione, e (per allegarvene pure uno) negli stipendi degli ispettori di circondario, il cui numero verrà di mano in mano scemato, e vi supplirà l'opera degli antichi provveditori di mandamento col nome di curatori.

## RELAZIONE A S. M.

SIRE!

L'ordinamento del vostro novello reame, pigliando forma dall'indole speciale della nazione italiana, deve tendere ad accordare insieme, il più perfettamente possibile, l'unità e la varietà. Non è da negare che della divisione così politica come morale delle provincie italiane ha grandemente patito eziandio la scienza, e non meno degli altri elementi del viver civile. Molte istituzioni ed associazioni letterarie e scientifiche sono sorte nella penisola in più tempi e sotto nomi diversi, ma strette e angustiate nei termini di un breve territorio, con poca o nessuna relazione dell'una inverso dell'altra, diedero frutti non rispondenti alla potenza del genio italiano e pericolarono di trasmutarsi in grette consorterie dispensatrici non eque di picciola gloria municipale.

A questa forzata separazione degli ingegni, a questo difetto di emulazione, e a tanto sperperamento di preziose forze intellettuali pensava di metter riparo un insigne uomo, benemerito sempre mai della patria comune, Anton Maria Lorgna, nella seconda metà del secolo andato.

Egli ed alcuni amici che ebbe compagni e soccorritori all'impresa fondarono la *Società italiana delle scienze*, nota altresì sotto il nome della *Società dei Quaranta*.

Per farla comune a tutta l'Italia e vincere gl'impedimenti delle separazioni politiche, essi non le dettero nè sede ferma, nè obbligo di radunanze. Gli ordini e i regolamenti furono semplicissimi, e ogni cosa venne fondata sulla reciproca fede e l'unanimità delle deliberazioni.

Le sorti d'Italia, la Dio mercede, sono mutate; un regno vi è comparso di più che undici milioni di sudditi e nei confini di cui stanziano parecchi insigni Istituti di scienze e di lettere.

Egli è tempo di considerare se i più antichi e maggiori fra essi debbono, o Sire, continuare a vivere sconnessi e disgiunti, o debbono cedere il posto a qualche nuovo e grande Corpo accademico, uno di luogo, di ordinamenti e di uffici; ovvero se non torni miglior partito, ed assai più conforme alla natura degli Italiani, l'aggrandire il concetto della *Società dei Quaranta*, serbando a ciascuna delle più ragguardevoli Accademie nostre la vita e le leggi proprie, e nullameno studiando il modo di affratellarle ed unificarle in qualche cosa di veramente comune e che ponga in intima concorrenza l'unità del tutto e la varietà delle parti.

Certo non isfugge alla mente della M. V. il considerare che un Istituto fermo e stabile in un sol luogo, e composto quasi per intero di soci dimoranti in una sola città, o non potrebbe fiorire più che non facciano al presente le Accademie diverse e infra loro separate; o, per lo contrario, le oscurerebbe tutte e loro torrebbe a poco per volta i nomi più belli e i rappresentanti migliori d'ogni specie di scienza. Il che torna opposto a quel desiderio giusto e benefico di V. M., che la vita intellettuale e civile sia ripartita e diffusa al possibile ad ogni parte e membro del vostro regno. Il perchè avete pure ordinato che quivi parecchie Università di studi si mantengano uguali nell'altezza e vastità dell'insegnamento senz'altro primato infra esse fuor quello che può emergere dalla libera emulazione e dallo sforzo coordinato dei cattedranti.

D'altra parte la fondazione dell'*Istituto nazionale italiano*, quale viene delineato in questo disegno di legge, non può non accendere in ciascuno dei corpi accademici suoi componenti un desiderio veemente di gareggiare infra loro in tutto il campo della dottrina e della gloria scientifica, e così impedire che a forza d'indulgenza e parzialità, e per effetto di corte vedute, il sapere e l'opera letteraria di essi corpi non decada e non si attenui ogni giorno più.

A niuna discreta persona comparirà, Sire, l'ordinamento della istituzione da noi proposta o eccessivamente implicata o malagevole a praticare. Poche e semplici sono le sue regole; e sebbene esso riesca in qualche parte nuovo, i metodi e le discipline sono tutte cognite ed usatissime.

Nell'Istituto di Francia si annoverano almeno duecento soci effettivi, tenuto conto di tutte le cinque Accademie che lo compongono. Nell'*Istituto nazionale italiano* se ne annovererebbero circa cent'ottanta, dei quali per altro una sola parte e la più cospicua potrebbe assumere il titolo pubblicamente. Quindi essa sola rappresenterebbe nel fatto lo *Istituto nazionale* di cui tutto il rimanente formerebbe non più che il corpo elettorale.

Rispetto alle membra diverse, onde conveniva formare e organizzare la persona morale dell'*Istituto*, non è sorta in mente nessuna dubbiozza, perchè rimasero escluse naturalmente quelle società nelle quali mancava o l'antichità, o la fama europea, o la latitudine nell'oggetto degli studi, od il diritto d'ingerimento del Governo di Vostra Maestà.

Certo non doveano preterirsi i quaranta della *Società italiana* ampliata e non abolita, sebbene pochi fra essi non appartengano ad altre Accademie come soci residenti o come soci effettivi.

L'*Accademia della crusca* vanta più secoli d'esistenza e di fama. Sa ognuno che dall'esempio suo fu più tardi generata l'*Académie française*; ed il luogo che questa tiene nell'Istituto di Francia sarà degnamente occupato fra noi dall'Accademia fiorentina, solo che insista ella in richiedere in ogni socio le condizioni registrate all'art. 5 ed all'art. 21 delle

sue Costituzioni, e per le quali viene esclusa così l'eleganza ciarliera, come la dottrina ignara dell'arte e dell'eloquenza.

I privilegi adunque e gli onori che le concede il presente disegno di legge vogliono significare un atto di ossequio inverso il glorioso passato, un'arra pel presente, ed una fede salda e legittima per l'avvenire.

L'*Accademia delle scienze di Torino* e l'*Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, dove non superassero altre società italiane pel sapere e la rinomanza de' soci, le vincono del sicuro per ragione di tempo e di celebrità, e per la copia ed importanza degli atti già pubblicati.

Meno antico è l'*Istituto di scienze, lettere ed arti di Milano*; ma la sua prima fondazione oltrepassa di già la data di mezzo secolo, ed ebbe ad autore immortale Napoleone Bonaparte.

Di tutte le quattro congregazioni summentovate nessuna, Sire, è governata da regolamenti le cui disposizioni si oppongono tanto o quanto alle disposizioni e all'indole della presente proposta.

Per mantenere all'*Istituto nazionale italiano* una maggiore dignità, e non iscemarla ai presidenti dei corpi accademici particolari verrà pregata S. A. R. il Principe di Carignano perchè si compiaccia di assumere quell'ufficio, e così circondarlo di parte non piccola della maestà del trono sabaudò.

La cortesia e benignità innata del Principe m'incora la speranza che, chiarito dell'assentimento della M. V., egli per la graziosa accettazione dell'incarico leverà ogni ostacolo ed ogni ritardo alla attuazione della legge.

L'arbitrio poi che è attribuito all'Altezza Sua di aggregare allo *Istituto* per una volta soltanto quindici soci nuovi, chiari nelle lettere o nella filosofia, proviene dalla necessità di mantenere in esso *Istituto* certa proporzione di numero fra i cultori di quelle discipline e i cultori di tutte le altre. Imperocchè i seguaci degli studi nazionali e delle pure lettere sono pochissimi nell'*Istituto lombardo* e nel torinese; da quello di Bologna vengono per legge esclusi; degli accademici della *Crusca* la più parte sono meri filologi.

Gli atti che l'*Istituto nazionale* verrà pubblicando non possono, Sire, rimanersi molto inferiori al genio e sapere della famiglia italiana, perchè è troppo improbabile che la scelta degli scrittori, come nella proposta di legge è ordinata, non riesca ottima, e quasi sempre non debba cadere sul fiore dei nostri dotti e dei nostri letterati. Sembra esente da vanità e da presunzione il credere che le stampe triennali dell'*Istituto nazionale italiano* poco o nulla disgraderanno per novità e profondità da quelle mandate in luce dalle *Accademie di Londra, di Parigi e di Berlino*. Rimettiamo ad un più lontano avvenire speranze più alte e superbe. Limitandosi poi per ciascuna lista il numero delle elezioni che possono compiersi nelle persone di un particolare Corpo accademico, è impedito da una bauda ogni spirito di consorzeria, e conservata la im-

parzialità della scelta; e dall'altra è dilatata la scelta medesima a tutte le provincie del regno, con aumento continuo di emulazione, e allargamento fruttifero della vita intellettuale comune.

(54)

Assegnandosi all'*Istituto nazionale* il capitale che oggi è stanziato a favore della *Società italiana delle scienze*, il bilancio della istruzione pubblica viene gravato di non maggiore spesa che di 36,000 franchi, la quale ardisco chiamare assai tenue, se guardasi alla grandezza, dignità e utilità somma della cosa proposta.

Sire, è nei vostri popoli un presentimento profondo che la sapienza antica italiana debbe risorgere non punto inferiore a se stessa, e molto più munita e sicura che per l'addietro, perchè sarà una Minerva armata, e avrà per difesa la spada di Vostra Maestà e il valore dell'esercito.

Di tale risorgimento non sarà ultima cagione la proposta di legge che ho l'onore di sottoporre al giudizio della Maestà Vostra. Il quale dove mi si dimostri favorevole, Ella è pregata di apporre la sua firma all'annesso decreto, mediante cui il sottoscritto venga autorizzato a presentare al Parlamento la legge e sostenerne la discussione.

TERENZIO MAMIANI.



## VITTORIO EMANUELE II

ECC. ECC. ECC.

## CAPO I.

*Fondazione dell'Istituto nazionale italiano  
di scienze e di lettere.*

## Art. 1.

La Società italiana delle scienze, fondata da Anton Maria Lorgna, è trasformata e aggrandita nello *Istituto nazionale italiano di scienze e di lettere*, e ne conserva la natura, i principii ed il fine.

## Art. 2.

Ne fanno parte:

- a) L'Accademia delle scienze di Torino;
- b) L'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna;
- c) L'Istituto di scienze, lettere ed arti di Milano;
- d) L'Accademia della Crusca;
- e) Gli ascritti alla Società italiana delle scienze che non entrano come soci residenti o effettivi in nessuno degli anzidetti Corpi accademici, nè sono annoverati fra i trenta soci corrispondenti dell'Accademia della Crusca.

## Art. 3.

Ciascheduno di essi Corpi serba i proprii diritti, le leggi e i regolamenti proprii.

Ma non può innovarli in modo da alterare sostanzialmente le sue relazioni ed i suoi legami con l'*Istituto nazionale italiano*.

## Art. 4.

I soci dell'*Istituto nazionale* sono divisi in due classi, e queste in sezioni.

La prima classe è divisa nella sezione di scienze matematiche e fisiche, e nella sezione di scienze mediche e naturali.

La seconda classe è divisa nella sezione di lettere, filologia ed erudizione, e nella sezione di scienze razionali e civili.

(54)

## Art. 5.

Un Principe della Casa regnante ne è Presidente perpetuo.

## Art. 6.

Egli, per una volta soltanto, nominerà quindici nuovi soci: cinque per le lettere, la filologia e l'erudizione, e dieci per le scienze razionali e civili, ripartendone la scelta per le diverse provincie in cui stanziano i prefati Corpi accademici.

Similmente designerà il Corpo accademico, al quale debbono appartenere, come residenti o come effettivi, gli ascritti alla anteriore Società italiana delle scienze.

## Art. 7.

Ognuno dei Corpi accademici summentovati si asterrà in seguito di nominare altrettanti soci nuovi, quanti sono stati gli ascritti ad esso dal Presidente, e che oltrepassano il numero decretato nel proprio statuto fondamentale.

## Art. 8.

Nell'elenco dei soci, al nome degli ascritti all'anteriore Società italiana delle scienze, saranno aggiunte le parole: *uno dei quaranta della anteriore società italiana delle scienze*, e al nome del lor presidente, segretario e vice-segretario, saranno aggiunte le parole: *già presidente, ecc., dell'anteriore società, ecc.*

## Art. 9.

Un mese dopo la sanzione e pubblicazione della presente legge ognuno dei quattro Istituti si aduna nella sua residenza, e cioè si adunano insieme:

- a) I soci residenti delle due classi dell'Accademia di Torino;
- b) I membri effettivi dell'Istituto di Milano;
- c) I soci residenti dell'Accademia di Bologna;
- d) I diciotto soci residenti dell'Accademia della Crusca.

Quindi sulla lista di tutti i soci di essi quattro istituti scelgono a pluralità di voti:

Due Segretari, uno per classe;

Sei Curatori, tre per classe;

Venti Scrittori, cinque per ogni sezione, e perciò divisi in quattro liste.

Non più di uno dei Segretari, nè più di due dei Curatori, nè più di tre dei cinque Scrittori di ciascuna sezione, debbono appartenere al proprio Istituto.

## Art. 10.

Ciascuno dei trenta soci corrispondenti dell'Accademia della Crusca, e il quale non appartenga a nessuno degli altri Istituti come socio residente od effettivo, manda per iscritto il suo voto.

Fanno il simile i soci residenti o effettivi degli altri Istituti che sono assenti.

## Art. 11.

Copia delle sei liste di elezione è mandata da ogni Corpo accademico a tutti gli altri, e in ognuno il proprio Segretario,

(54)

10

ricavando da ciascheduna lista la somma dei voti, proclama i due Segretari, i sei Curatori e i venti Scrittori.

Nella parità di voti vince il più anziano.

Art. 12.

I due Segretari permangono in grado per sei anni; i Curatori e gli Scrittori per tre; ma tutti possono essere confermati.

## CAPO II.

### *Dei due Segretari.*

Art. 13.

Registrano gli Atti dell'Istituto, ognuno per la sua classe, e ne procurano la compilazione e pubblicazione, stampando almeno ogni tre anni un volume per classe, rendendo conto delle opere dettate dai soci e compiendo tutti gli altri uffici, di cui per ordinario sono incaricati i Segretari di società scientifiche e letterarie.

Art. 14.

Perciò mantengono fra loro, e coi presidenti e segretari di ciascun Istituto, un carteggio continuato.

Art. 15.

Si abboccano insieme almeno una volta l'anno, e pigliano accordi più stretti e minuti per la direzione della stampa degli Atti.

Art. 16.

Tale stampa, qualora avvenga in luoghi diversi, la simiglianza è procurata dal sesto uguale, dal comune stemma dell'Istituto impressovi sopra, e, possibilmente, da uguale forma di carta e di caratteri.

## CAPO III.

### *Dei Curatori.*

Art. 17.

Principale ufficio loro si è di scegliere:

a) Tra le migliori scritture inedite che loro saranno mandate in tempo utile dai soci delle quattro Accademie per essere pubblicate nei due volumi di Atti triennali, oltre quelle mandate dai sunnominati venti Scrittori;

b) Tra le migliori memorie e composizioni pubblicate nel triennio negli Atti particolari di ognuno dei quattro istituti.

Art. 18.

Perciò carteggiano continuamente infra loro e coi Presidenti e Segretari dei quattro Corpi accademici.

Art. 19.

Se essi medesimi, i sei Curatori, inserirono scritture loro in

quegli Atti particolari, s'intende che debbono ricomparire nell'uno dei due volumi, secondo la materia trattata.

(54)

## Art. 20.

Una volta all'anno si uniscono in luogo da essi determinato i tre di una classe separatamente dai tre dell'altra, per intendersi con più comodo sulle due cernie che debbon fare.

Per crescere lume al giudizio loro sugli scritti e le stampe, hanno arbitrio di aggregarsi due altri soci, scegliendo sulla lista di tutti i quattro Istituti.

## Art. 21.

Compiuta la doppia cerna, i Curatori consegnano le scritture inedite prescelte, e la nota delle stampe altresì prescelte, ai due Segretari incaricati della pubblicazione triennale dei volumi.

## CAPO IV.

*Degli Scrittori.*

## Art. 22.

Gli Scrittori sono eletti a pluralità di voti per somministrare le loro composizioni alla stampa degli Atti.

Però debbono spedire lo scritto o gli scritti nel termine di due anni (computandosi dal giorno della proclamazione) al segretario della classe corrispettiva.

## Art. 23.

Se nel triennio successivo vengono rieletti all'ufficio medesimo, possono ricusarlo; non possono nel terzo triennio, e così di seguito.

Alle ricusazioni si supplirà con nuove elezioni fatte col medesimo ordine sopraccennato.

## CAPO V.

*Degli scritti inediti mandati dagli altri soci.*

## Art. 24.

Oltre i soci residenti ed effettivi ed i trenta corrispondenti dell'Accademia della Crusca, ogni socio, onorario o di altra denominazione, purchè italiano, delle quattro Accademie ha diritto d'invviare ai corrispettivi tre Curatori alcun suo scritto per venir pubblicato negli Atti, quando si riconosca di meritarglielo.

## Art. 25.

Perciò avrà diligenza di far fare tre copie del suo dettato, e ne manderà una a ciascuno de' Curatori di classe.

## Art. 26.

Il nome suo, come quello de' soci residenti ed effettivi, rimarrà occulto, mediante i mezzi e le cautele usate in simile sorta di concorsi.

(54)

*Pubbliche solenni radunanze dell'Istituto nazionale.*

## Art. 27.

Sono di due maniere: parziali di classe e generali.

## Art. 28.

Le parziali di classe avvengono una volta all'anno in alcuna città del regno scelta, di comune accordo, dai Presidenti delle Accademie particolari, le quali vengono su ciò formalmente consultate.

## Art. 29.

L'Accademia della Crusca ha diritto di mandarvi uno dei suoi soci ad aprir l'adunanza con apposita prolusione.

Ella ha obbligo oltre ciò d'inviare cinque altri suoi membri nelle adunanze della classe di lettere, filologia ed erudizione.

Per ambedue tali oggetti ella ha facoltà di deputare persone scelte, così fra i diciotto soci residenti, come fra i trenta non residenti.

Nelle dette adunanze di classe i tre altri Istituti hanno obbligo d'inviarvi ognuno sei rappresentanti per le due sezioni.

## Art. 30.

Il Segretario di classe ha diritto d'intervenirvi e di farvi lettura.

Il più anziano è Presidente; il più giovine Sotto-Segretario.

## Art. 31.

Oltre i rappresentanti eletti ha diritto di assistere all'adunanza ogni socio pertinente alla classe.

## Art. 32.

Le adunanze generali si fanno almeno una volta ogni due anni mediante deputati rappresentanti di tutte le sezioni, tre deputati per ognuna.

## Art. 33.

L'Accademia della Crusca e i Segretari di classe vi esercitano lo stesso diritto che nelle adunanze parziali.

La scelta del luogo si fa con la stessa norma usata per le adunanze di classe.

## Art. 34.

Nel terminare del secondo triennio, i Segretari di classe, a nome del Presidente perpetuo, fanno invito a tutti i soci dell'Istituto nazionale di radunarsi nella città e nel giorno da lui designato.

## Art. 35.

Il Presidente perpetuo, quando non presieda egli medesimo all'assemblea, designa la persona che ha l'onore di essere suo luogotenente.

L'Accademia della Crusca sceglie il dicitore proemiale fra i diciotto soci residenti, ovvero fra i trenta non residenti.

I due Segretari hanno diritto di leggere.

I due più giovani sono Sotto-Segretari *pro tempore*.

## Art. 36.

(54)

Le tornate dell'adunanza non sono più che tre, e versano negli interessi comuni dell'*Istituto*, provvedendo specialmente a ciò che concerne il prossimo sessennio.

Vi sarà facoltà di proporre modificazioni alla presente legge fondamentale ed ai regolamenti.

Ma non verrà mandata al Governo se non la proposta, o le proposte, che ottengono pluralità di suffragi, e quando il numero dei votanti giunga almeno alla metà del numero totale dei soci.

## CAPO VII.

*Disposizioni generali.*

## Art. 37.

Gli incarichi dei quali si parla nel capo dei *Segretari*, in quello dei *Curatori* e nell'altro degli *Scrittori*, non possono venir recusati senza motivi estremamente gravi, salvo il disposto dall'art. 23.

Spetterà all'*Istituto*, al quale appartengono i recusanti, il far giudizio di essi motivi.

In caso di persistenza, l'atto di ricusa varrà come rinuncia alla qualità di socio.

## Art. 38.

Nessuno può intitolarsi nelle sue stampe e negli atti pubblici socio dell'*Istituto nazionale italiano*, quando non sia uno dei *Segretari*, né uno dei *Curatori*, né eletto almeno due volte all'ufficio di *Scrittore*.

## Art. 39.

Ogni particolare necessario al più esatto e minuto andamento dell'*Istituto* verrà determinato per via di regolamento.

## Art. 40.

Qualora alcun altro Corpo accademico, insigne di scienza e di fama, venisse ad appartenere al Governo del regno, si potrà con legge speciale aggregarlo all'*Istituto nazionale italiano*.

(54)

*Disegno del bilancio dell'Istituto nazionale  
italiano di scienze e di lettere.*

1° I due *Segretari* ricevono un onorario annuo di L. 5,000 ciascuno, pel tempo che durano nell'ufficio.

2° I sei *Curatori* ricevono un onorario annuo di L. 2,000 ciascuno, pel tempo che tengono l'ufficio.

3° I venti *Scrittori* una gratificazione di mille lire ciascuno nel triennio.

L'Istituto a cui appartengono vi aggiunge altre lire mille.

È ripartito fra loro il ritratto dalla vendita dei volumi degli Atti.

4° Se i tre *Curatori* di una classe chiamano a sé due altri soci a consulta, avranno questi una indennità di cento lire ciascuno, e il loro viaggio sulle strade ferrate sarà a spese dello Stato.

5° Similmente i *Curatori* nei giorni dell'abboccamento avranno pagata la spesa del viaggio e un'indennità di L. 150 ciascuno.

6° I rappresentanti che intervengono una volta all'anno alle adunanze parziali di classe, avranno una indennità di lire 50 ciascuno, e il loro viaggio sulle strade ferrate sarà a spese dello Stato.

7° Similmente avranno la stessa indennità, oltre il viaggio a spese dello Stato, i deputati rappresentanti di tutte le sezioni, i quali intervengono una volta ogni due anni alle adunanze generali.

8° Tutti i soci dell'*Istituto nazionale* avranno la predetta indennità di L. 50 ciascuno, e il loro viaggio sulle strade ferrate sarà a spese dello Stato, quando converranno alla solenne adunanza della *Assemblea generale* nel terminare del secondo triennio.

9° Ogni triennio saranno pubblicati due volumi di Atti, e ciascuno si stenderà fra i settanta e gli ottanta fogli di stampa a L. 70 (circa) il foglio per un migliaio di copie.

10. I soci della trasformata *Società italiana delle scienze* continueranno a ricevere le pensioni e indennità già loro pagate cogli assegnamenti della Società stessa.

11. Per sopperire a tutte queste spese, gli assegnamenti sopraddetti della *Società italiana* vengono attribuiti d'ora innanzi all'*Istituto nazionale italiano*.

Viengli pure attribuito l'importare del legato Lorgna da ricuperarsi dalla congregazione di beneficenza di Verona.

E di più è impostata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire trentascimila.

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL DISEGNO DI BILANCIO

ATTIVO			PASSIVO		
QUALITÀ DELLE ENTRATE	ARTICOLI DEL DISEGNO	ENTRATE ANNUALI	CAGIONI DELLE SPESE	ARTICOLI DEL DISEGNO	SPESE ANNUALI
Assegnamento di rendita annua pertinente alla trasformata Società italiana delle scienze . . . . .	11	4,796 56	Onerario ai due Segretari di classe, lire 5,000 per ciascuno . . . . .	1	10,000 »
Importare della rendita del legato Logna da recuperarsi dalla congregazione di beneficenza di Verona . . . . .	11	700 »	Onerario ai sei Curatori, lire 2,000 per ciascuno . . . . .	2	12,000 »
Assegnamento impostato alla relativa categoria nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. .	11	56,000 »	Gratificazione triennale a venti scrittori, lire 1,000 per ciascuno . . .	5	6,666 66
			Indennità a quattro soci che possono essere chiamati a consulta dai Curatori, lire 100 per ciascuno . . .	4	400 »
			Indennità a sei Curatori, lire 150 per ciascuno . . . . .	5	900 »
			Indennità a venti rappresentanti per le adunanze annuali, lire 50 per ciascuno . . . . .	6	1,000 »
			Indennità a venti rappresentanti per le adunanze generali in ogni biennio, lire 50 per ciascuno. . .	7	500 »
			Indennità a tutti i soci per l'adunanza solenne dell'assemblea generale in ogni sessennio, lire 50 per ciascuno . . . . .	8	1,335 54
			Spese presuntive di stampa . . . . .	9	3,500 »
			Pensioni e indennità temporarie ai soci della trasformata Società italiana delle scienze . . . . .	10	3,912 88
			Spese imprevedute . . . . .	11	1,485 68
Totale . . . . .		41,496 56	Totale . . . . .		41,496 56